Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

IL DIRETTORE F. F. DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 525 DEL 24/03/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVA, ENTE E GESTORE CENTRO CLINICO CROCETTA S.A.S. DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale e conservato digitalmente secondo la normativa vigente

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
P.IVA e C.F. 03510050127

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVA, ENTE E GESTORE CENTRO CLINICO CROCETTA S.A.S. DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI.

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:
- n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 65 del 31.01.2025 "Assegnazione dei budget per l'anno 2025 a seguito dell'adozione del BPE 2025";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0050581 del 17.06.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore f.f. della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamata la deliberazione n. 19 del 17.1.2025 con la quale è stato approvato il piano programmatico aziendale 2025 per il rinnovo di convenzioni e/o accordi nelle materie delegate al Direttore della S.C. Affari Generali e Legali e in cui si precisa che eventuali atti di approvazione di nuove convenzioni non rientranti nel piano programmatico aziendale 2025, ma riguardanti le materie delegate al Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, saranno approvati con proprio provvedimento "determina";

richiamati:
- l'art. 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, *"Ordinamento della professione di Psicologo"*, il quale prevede che l'esercizio delle attività psicoterapeutica sia subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, che prevedano adeguata formazione ed addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, presso Scuole di specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti;
- l'art. 8, comma 2, del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, *"Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della L.15 maggio 1997, n. 127"* il quale prevede che: "il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione

con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza";

vista l'e-mail del 24.1.2025, acquisita agli atti il 27.1.2025, prot. n. 6673, con la quale Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, ente e gestore Centro Clinico Crocetta S.a.s. con sede a Dronero (CN) in via IV Novembre n. 30, richiede la sottoscrizione di una convenzione per permettere lo svolgimento di tirocini a favore di specializzandi in psicoterapia presso le strutture aziendali;

dato atto che la succitata Scuola garantisce nella convenzione che durante i tirocini gli allievi godranno di idonea copertura assicurativa contro il rischio infortuni e responsabilità civile verso terzi, riservandosi di determinare successivamente, nel dettaglio, i singoli tirocini;

ricordato che rientra tra le finalità e gli interessi dell'Azienda avvalersi delle opportunità di ricerca e studio, correlate alla presenza di tirocinanti che frequentano corsi di riqualificazione o specialistici;

viste le mail del 7.2.2025 e del 10.2.2025, agli atti di questo ufficio, con le quali il Direttore della S.C. Servizio di Prevenzione e Cura delle Dipendenze e la Direzione Sociosanitaria hanno espresso rispettivamente pareri favorevoli in merito;

stabilito che lo svolgimento del tirocinio non determinerà alcun onere a carico di questa ASST, in quanto il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione né di assunzione futura;

precisato che il tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;

precisato altresì che il suddetto tirocinio dovrà svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;

ritenuto conseguentemente di approvare la stipula della convenzione in oggetto, il cui testo allegato al presente provvedimento (allegato 1) costituisce parte integrante e sostanziale, con validità dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di 4 (quattro) anni;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare e stipulare la convenzione allegata al presente provvedimento (allegato n. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini presso le strutture aziendali da parte di studenti della Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, ente e gestore Centro Clinico Crocetta S.a.s. con sede a Dronero (CN) in via IV Novembre n. 30, con validità dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di 4 (quattro) anni;

2. di dare atto che lo svolgimento del tirocinio non determinerà alcun onere a carico di questa ASST, in quanto il rapporto studente/Azienda non configura alcuna possibile pretesa di retribuzione né di assunzione futura;

3. di precisare che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'effettuazione di tirocini, stages e frequenze nelle strutture aziendali e nel Regolamento di sicurezza per gli studenti attualmente vigenti, approvati rispettivamente con delibera n. 748/2007 e n. 666/2008;

4. di precisare altresì che i suddetti tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima revisione della procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2", in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;

6. di evidenziare che l'individuazione dei soggetti che, a qualsiasi titolo, agiscono per l'ASST dei Sette Laghi quali autorizzati al trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, è effettuata dal Direttore della S.C. Servizio di Prevenzione e Cura delle Dipendenze, in qualità di Responsabile Interno del Trattamento dei dati personali, in conformità all'assetto organizzativo e regolamentare che presiede la disciplina del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'ASST dei Sette Laghi (sistema privacy). In tale ruolo il Direttore della Struttura vigila sul rispetto e sull'osservanza delle disposizioni emanate dall'ASST compresa la tenuta del registro dei trattamenti. I soggetti autorizzati come individuati dall'ASST sono a loro volta tenuti alla riservatezza sui dati dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione in relazione all'attività di cui alla presente convenzione, in osservanza ai principi e precetti del "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" GDPR 2016/679 e dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.".

7. di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza alle seguenti Strutture: Direzione Sociosanitaria, Direzione Medica Varese, Servizio di Prevenzione e Cura delle Dipendenze, Gestione e Sviluppo Risorse Umane;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO PRESSO LE STUTTURE AZIENDALI DI TIROCINI PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA IN PSICOTERAPIA

TRA

La Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, ente e gestore Centro Clinico Crocetta S.a.s. con sede legale in Dronero (CN), Via IV Novembre, n.30, C.F. e P. IVA 05074080010, con sede operativa in Torino, C.so Galileo Ferraris 110 e sedi periferiche in Vercelli, Via Piero Lucca 18 e in Genova, Via Carducci 3, di seguito denominata "soggetto promotore", rappresentata dal dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Dott.ssa Rosa Antonella PELLEGRINI, nata il *omissis* a *omissis,* domiciliata ai fini della presente in Via IV Novembre, 30 a Dronero (CN);

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi con sede legale in Viale Luigi Borri n. 57 a Varese, C.F./P.IVA n. 03510050127, di seguito denominata "soggetto ospitante", rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Damiano Ghilotti, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0050581 del 17.6.2024;

PREMESSO CHE

- l'art. 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, "Ordinamento delle professioni di Psicologo", prevede che l'esercizio delle attività psicoterapeutica sia subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, che prevedano adeguata formazione ed addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, presso Scuole di specializzazione universitaria o presso istituti riconosciuti;
- il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 11 dicembre 1998 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare tali corsi di specializzazione e stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle Scuole di specializzazione universitarie;
- l'art. 8, comma 2, del D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, prevede che: "il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è determinato in misura non inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza";
- per la realizzazione di tali tirocini le Scuole possono stipulare convenzioni con le altre strutture o servizi pubblici e privati accreditati;
- il Soggetto promotore è abilitato con D.M. 9.9.1994, D.M. 17.3.2023 e D.M. 23.2.2007(Sede di Torino D.M. 9.9.94 – G.U. n. 225 del 26.9.94 (abilitazione Torino) D.D. 25.5.01 – G.U. n. 160 del 12.7.2001 (adeguamento Torino), Sede periferica di Vercelli D.D. 17.3.03 – G.U. n. 96 del 26.4.03 (abilitazione Vercelli) e Sede periferica di Genova. D.D. 23.2.2007 – G.U. n. 59 del 12.3.2007 (abilitazione Genova) cod MUR 018.) ad istituire ed attivare corsi quadriennali in psicoterapia con valore abilitante all'esercizio professionale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

La presente convenzione si applica ai tirocini formativi per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicoterapista. Il Soggetto ospitante, si rende disponibile ad accogliere presso le Strutture aziendali, compatibilmente con la disponibilità ed esigenze istituzionali delle Strutture sanitarie interessate alle attività di tirocinio, gli allievi psicologi e medici, iscritti ai rispettivi ordini, della Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, ente e gestore Centro Clinico Crocetta S.a.s. per l'espletamento delle attività di tirocinio per almeno 150 ore annue, presso l'ASST dei Sette Laghi
Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che possono svolgere la funzione di Tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 1 (uno) allievi per anno di corso, determinato a seguito di ricognizione, tra i dirigenti medici e sanitari psicoterapeuti del Soggetto ospitante, delle disponibilità ad assumere il ruolo di tutor.

Art. 2 (Modalità di svolgimento)

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in Medicina e Chirurgia e/o Psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in Psicoterapia. L'accesso alle attività degli allievi, di organizzazione e supervisione è subordinato alle esigenze di servizio dell'ASST che si riserva, in relazione alla necessità di regolamentare la presenza di personale non dipendente presso le proprie strutture, la possibilità di prevedere che lo svolgimento del tirocinio formativo sia compatibile con la sostenibilità organizzativa e le esigenze di servizio della Struttura Sanitaria
L'accoglimento della domanda di frequenza è comunque subordinato al parere favorevole del responsabile della struttura presso cui si svolgerà il tirocinio.
Il programma dell'attività di tirocinio e il periodo di frequenza verranno concordati con il responsabile della struttura presso cui si svolgeranno i tirocini, che indicherà altresì per ciascun allievo un tutor psicoterapeuta, al quale lo studente sarà tenuto a rispondere per gli aspetti organizzativi e clinici della sua attività e frequenza.
Il tirocinio di cui alla presente convenzione non configura alcun rapporto di impiego con il soggetto ospitante, nemmeno a carattere precario, né può essere inteso come presupposto al suo futuro costituirsi.

Art. 3 (Progetto formativo individuale)

Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

1. Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo individuale riportante:
   a) il nominativo del tirocinante;
   b) i nominativi dei tutor e del responsabile della struttura ospitante;
   c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
   d) le strutture del soggetto ospitante, con specifica finalizzazione all'attività di psicoterapia e alla diagnosi clinica,presso cui sarà svolto il tirocinio.

2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 8

Art. 4 (Le funzioni di tutoraggio)

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e dal tutor psicoterapeuta designato dal soggetto ospitante, come responsabile aziendale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione.
2. Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali: collabora alla stesura del Progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
3. Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto formativo individuale e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.)

Art. 5 (Diritti ed obblighi del tirocinante)

1. Le parti concordano che il tirocinante:
   a) Durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal Progetto formativo individuale e concordate coni tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
   b) Deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
   c) Deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi ed ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
   d) Ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto ospitante.
2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, le parti concordano che non è prevista indennità alcuna.
3. Al termine del tirocinio il tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore rilascia al tirocinante eventuali attestazioni.

Art. 6 (Garanzie assicurative)

Il soggetto promotore è civilmente responsabile per danni che i tirocinanti dovessero arrecare a cose di proprietà dell'ASST o a cose o persone a qualsiasi titolo presenti presso l'Ente ospitante.
Ciascun tirocinante dovrà essere coperto da assicurazione, a carico del soggetto promotore, contro gli infortuni accidentali che dovessero accadere durante lo svolgimento del tirocinio, nonché da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; tra i terzi devono essere ricompresi tutti i dipendenti dell'ASST e tutti coloro che vi prestano attività in virtù di rapporti convenzionali, o in quanto titolari di incarichi libero-professionali o di collaborazione coordinata e continuativa.
In caso di incidente o infortunio durante lo svolgimento del tirocinio sarà cura del soggetto promotore provvedere alla denuncia dell'evento agli enti assicuratori, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla vigente normativa.

Art. 7 (Mensa)

Il tirocinante ha diritto ad accedere alla mensa aziendale, ove presente, nel caso in cui l'effettiva presenza giornaliera superi le 6 ore, mediante l'acquisto di buoni pasto il cui costo unitario è attualmente di Euro 6,00=.

Art. 8 (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/08, così come definito dall'Accordo di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011:
   "formazione generale": erogazione a carico del soggetto promotore;
   "formazione specifica": erogazione a carico del soggetto ospitante;
b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista, a carico del soggetto ospitante;
c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08, a carico del soggetto ospitante;

Si precisa che i tirocini dovranno svolgersi nel rispetto delle indicazioni riportate nell'ultima procedura aziendale IOG02PG32 avente ad oggetto "Gestione dei contatti e sorveglianza sanitaria in emergenza SARS-CoV-2" ed eventuali successive determinazioni, in particolare quelle contenute nel paragrafo 3.2.1.

Art. 9 (Prevenzione della corruzione)

Il soggetto promotore dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice di Comportamento e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), di cui ha preso visione sul sito aziendale www.asst-settelaghi.it, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.
Il soggetto promotore è tenuto ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e prende atto della rilevanza delle disposizioni in materia anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
Le disposizioni sopra indicate sono parte integrante della presente convenzione e la loro violazione da parte del soggetto promotore o del tirocinante comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto dell'ASST Sette Laghi al risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 10 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e della normativa nazionale vigente.
Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Nello svolgimento della Convenzione, stante la coincidenza delle finalità del trattamento, solo relativamente ai dati dei tirocinanti e dei tutor, le Parti agiscono in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26 GDPR e definiscono i propri obblighi e le proprie responsabilità in un Accordo di Contitolarità che si allega (allegato 1) al presente contratto e ne costituisce parte integrante.
Resta fermo che, in relazione alla gestione dei dati dei pazienti di cui i tirocinanti ed i tutor vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività del tirocinio, l'ASST dei Sette Laghi agisce come esclusivo Titolare del trattamento. I tirocinanti in formazione dell'Università potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati.
Per tali operazioni che riguardano il trattamento dei dati dei pazienti, l'ASST provvederà a nominare debitamente autorizzati ai sensi dell'art.2- quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e art.29 del Regolamento UE 2016/679 i tirocinanti ed i tutor ed a fornire loro le relative istruzioni per il trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del GDPR.
Per entrambe le parti troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

Art. 11 (Durata della convenzione e recesso)

La presente Convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione e per la durata di 4 (quattro) anni e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
Sono causa di recesso per ciascuna delle parti firmatarie le seguenti fattispecie:

a) il comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio Progetto formativo;
b) il mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti e degli obiettivi del Progetto formativo individuale o il mancato effettivo svolgimento dell'esperienza formativa dello studente;
c) la sostituzione da parte del soggetto ospitante del tutor indicato nel Progetto formativo individuale in assenza di preventiva informazione al soggetto promotore.

Art. 12 (Spese)

Le spese inerenti la presente convenzione per bollo, registrazione, imposte e quant'altro si intendono, se dovute, senza esclusione alcuna a carico del soggetto promotore.

Art. 13 (Controversie)

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza dovesse sorgere dall'interpretazione o applicazione della presente convenzione.
Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà in via esclusiva quello di Varese.

Art.14 (Disposizione finale)

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, le Parti fanno esclusivo riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale, regionale vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Previa lettura, la presente convenzione, approvata dalle parti contraenti, viene sottoscritta con firma digitale.

Il soggetto promotore	Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, ente e gestore Centro Clinico Crocetta S.a.s.	L'Amministratore Unico e Legale Rappresentante (Dott.ssa Rosa Antonella Pellegrini)
Il soggetto ospitante	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi	per delega di firma del Direttore Generale Il Direttore f.f. S.C. Affari Generali e Legali (Dott. Damiano Ghilotti)

Allegato

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

AI SENSI DELL'ART. 26 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, con sede legale in Varese, Viale Borri n.57, C.F. / P. IVA n. 03510050127 di seguito denominata "Contitolare" rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali Dott. Damiano Ghilotti, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con delega n. 0050581 del 17.6.2024;

E

La Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, ente e gestore Centro Clinico Crocetta S.a.s., C.F. n. 05074080010, nella persona della Dott.ssa Rosa Antonella Pellegrini, con sede legale in Dronero (CN), Via IV Novembre, n.30, di seguito denominata "*Contitolare*",

PREMESSO CHE

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito GDPR), pienamente efficace dal 25 maggio 2018, prevede che qualora due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento assumono il ruolo di "*Contitolari*" del trattamento (art. 26 GDPR);
- che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per i Contitolari di determinare: *«in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14»* (art. 26, paragrafo 1).

CONSIDERATO CHE

- la convenzione è finalizzata all'effettuazione del tirocinio previsto dalla Scuola di specializzazione per Psicoterapia;
- lo svolgimento di tale attività al fine di adempiere a quanto riportato nella Convenzione sopra citata comporta il trattamento congiunto di dati personali, come definiti all'art. 4, comma 1, punto 1) del Regolamento UE/2016/679, di seguito denominato "*Regolamento*".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Dati personali oggetto del trattamento

2.1. La contitolarità è riferita al trattamento dei dati personali, come definito all'art. 4, comma 1 punto 2) del Regolamento ed ha ad oggetto il trattamento di tutti i dati dei soggetti Interessati coinvolti nelle prestazioni oggetto della Convenzione in esame, già presenti in tutti gli archivi dei Contitolari, sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.

2.2. I Contitolari, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si danno reciprocamente atto che trattano i seguenti dati degli Interessati:

Categorie di dati personali:	X Dati personali comuni (dati di contatto, indirizzi, ecc.)	☐ Dati economici e finanziari	☐ Dati relativi allo stato di salute o dati genetici	☐ Dati biometrici	☐ Dati politici, religiosi o sindacali
	☐ Dati relativi alla vita sessuale	☐ Dati giudiziari	☐ Dati multimediali (immagini o video)	☐ Dati di minori	☐ Altro: _____
Categorie di interessati:	☐ Fornitori/Consulenti	☐ Dipendenti o familiari	☐ Pazienti	☐ Familiari dei pazienti	X Altro: Studenti
Finalità del trattamento:	Svolgimento tirocinio per la formazione specialistica in psicoterapia				
Modalità del trattamento dei dati:	I dati potranno venire trasmessi via mail, pec o supporto cartaceo				

2.3. L'accordo di contitolarità non si applica ai trattamenti di dati acquisiti nello svolgimento di trattamenti in contitolarità, ma poi eseguiti da ogni Titolare per proprie finalità.

3. Finalità della contitolarità

3.1. In particolare, con il presente Accordo, i Contitolari convengono che i dati personali presenti negli archivi tanto cartacei quanto informatizzati, nonché quelli futuri, verranno trattati per le finalità di esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali assunti e di gestione dei rapporti con gli interessati, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da Organi di Vigilanza e Controllo.

4. Obblighi e responsabilità dei Contitolari

4.1. I Contitolari, ciascuno secondo le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed

europea in materia di protezione dei dati personali e, qualora dovessero venire a conoscenza - anche in modo fortuito - dei dati di cui un'altra Parte sia Titolare in via autonoma, si impegnano a trattare tali dati nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo.

4.2. I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali acquisiti esclusivamente per le finalità definite al punto 3.1, come richiamate nelle informative consegnate agli Interessati, vietandone ogni uso per finalità proprie del singolo Titolare.

4.3. I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali secondo i principi di legalità ed equità ai sensi dell'art. 5 GDPR e con modalità tali da assicurare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni e garantire che le informazioni e i dati raccolti siano adeguati, pertinenti e limitati, anche in termini di conservazione, rispetto a quanto necessario per le finalità perseguite.

4.4. I Contitolari si impegnano ad adottare le misure di sicurezza, organizzative e tecniche, adeguate a proteggere i dati oggetto del trattamento ex art. 32 GDPR, nonché a vincolare i propri collaboratori alla riservatezza – anche dopo la fine del rapporto di lavoro – e a garantire la costante ed effettiva conoscenza della normativa privacy delle proprie risorse.

4.5. In relazione ad eventuali data breach, ciascun Contitolare si impegna a gestire gli eventuali adempimenti connessi al data breach di cui agli artt. 33 e 34 GDPR, previa opportuna comunicazione al Contitolare ove la violazione e la successiva notifica possa comportare anche solo un danno reputazionale anche per esso. A tal riguardo, i Contitolari si impegnano alla massima collaborazione al fine di mitigare gli eventuali impatti derivanti dalle violazioni sui diritti e libertà degli interessati.

4.6. In relazione agli eventuali Responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR coinvolti nei trattamenti eseguiti in regime di contitolarità, i Contitolari si impegnano a predisporre in autonomia la nomina del proprio Responsabile mediante la stipulazione di un contratto che definisca la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento, con le modalità stabilite dall'art. 28 GDPR.

4.7. In relazione agli obblighi di informazione verso l'Interessato, il soggetto promotore si impegna a redigere e fornire l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, dando evidenza in modo chiaro e comprensibile per l'Interessato la situazione di Contitolarità del Trattamento.

4.8. In relazione all'esercizio dei diritti degli Interessati, fatta salva l'individuazione del soggetto promotore quale unico punto di contatto per gli Interessati, stante la possibilità per

questi ultimi di rivolgere le proprie richieste a tutti i Contitolari, i Contitolari si impegnano ad inoltrare immediatamente la richiesta al soggetto promotore ed a supportarla in tutto l'iter istruttorio e di riscontro della stessa.

5. Segretezza e confidenzialità

5.1. I Contitolari del Trattamento si impegnano a mantenere la segretezza dei dati personali raccolti, trattati e utilizzati in virtù del rapporto di contitolarità.

5.2. In ogni caso, i Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico, ed in particolare i rispettivi segreti, e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

6. Responsabilità dei Contitolari

6.1. Nei confronti degli Interessati, i Contitolari rispondono in solido per i danni derivanti dal trattamento, fermo restando, nei rapporti interni, la responsabilità di ciascun Contitolare per le operazioni allo stesso direttamente imputabili in base al presente accordo. Pertanto, ogni Contitolare potrà trovarsi nella condizione di dover risarcire *in toto* l'Interessato che dimostri di essere stato danneggiato dal Trattamento e, soltanto in un momento successivo, potrà rivalersi sugli altri Contitolari responsabili o co-responsabili dell'effettivo danno, esercitando la c.d. azione di regresso.

6.2. Anche in caso di sanzioni, emanate dalle Autorità competenti e riferibili al Trattamento in oggetto, il peso della sanzione sarà sopportato da tutti i Contitolari, *pro quota* ed in solido tra loro, a meno che non emerga in modo inequivocabile la responsabilità di uno solo di essi. In tal caso, l'onere di assolvere la sanzione graverà unicamente sul Contitolare effettivamente responsabile della violazione.

7. Diffusione accordo

7.1. Gli Interessati potranno consultare il presente accordo che è messo a disposizione dai medesimi presso i competenti uffici dei contitolari, avanzando richiesta via mail; per La Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, ente e gestore Centro Clinico Crocetta S.a.s. è scuola@centroclinicocrocetta.it, per l'ASST dei Sette Laghi è urp@asst-settelaghi.it.

8. Disposizioni conclusive

8.1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra i Contitolari.

8.2. L’invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.

8.3. Con il presente Accordo i Contitolari intendono espressamente integrare ogni altro contratto o accordo o convenzione in essere tra loro, relativamente al trattamento dei dati personali.

8.4. I Contitolari hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

Contitolare del trattamento
Per l’ASST dei Sette Laghi
Per delega di firma del Direttore Generale
IL DIRETTORE F.F.
S.C. Affari Generali e Legali
Dott. Damiano Ghilotti

Contitolare del trattamento
Per la Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva, ente e gestore Centro Clinico Crocetta S.a.s.
L’AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott.ssa Rosa Antonella Pellegrini

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Determinazione Dirigenziale n. **525** del **24/03/2025**

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA SCUOLA DI FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA COGNITIVA, ENTE E GESTORE CENTRO CLINICO CROCETTA S.A.S. DI DURATA TRIENNALE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 24/03/2025 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Sette Laghi

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da*:*
Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
Ghilotti Damiano - Direttore F. F. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Fre` Fulvio